



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 64 DEL 30/12/2024

Oggetto : Deroghe temporanee all'orario di chiusura dei locali nel territorio comunale e nelle borgate di Seccagrande e Piana Grande e delle diffusioni sonore per la notte del 1° gennaio 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che nella serata del 31 dicembre 2024 e fino alle prime ore del mattino del 1° gennaio 2025, in città e nelle borgate periferiche del territorio comunale si festeggerà il Capodanno e come da tradizione numerose persone affolleranno le aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico per partecipare ad altre occasioni di incontro e svago nei pubblici esercizi e loro adiacenze;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.63 del 23/12/2024 "Orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazioni serale/notturna e il conseguente disturbo della quiete e del riposo, nel periodo dal giorno 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025" che stabilisce per i titolari di tutte le tipologie di pubblici esercizi indicati nell'anzidetto provvedimento e qui integralmente richiamati:

- a) all'interno della città, la chiusura alle ore 03.00 con obbligo di ridurre le emissioni sonore all'esterno dalle ore 01.00 consentendo al loro interno esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno nel rispetto della disciplina vigente in materia;
- b) nelle località di Seccagrande e Piana Grande la chiusura alle ore 03.30 con obbligo di ridurre le emissioni sonore all'esterno dalle ore 01.30 consentendo al loro interno esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno nel rispetto della disciplina vigente in materia; Con tolleranza di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari di sgombero e sistemazione locale.

RITENUTO, opportuno consentire, per il valore e la straordinarietà dei Festeggiamenti del Capodanno, la possibilità di trascorrere una serata all'insegna della musica e del divertimento ponendo rimedio soprattutto ai giovani alle trasferte fuori dai confini comunali, la deroga all'orario di chiusura dei locali e la diffusione della musica per entrambi i casi di cui alla lettera a) e b) **esclusivamente nella notte del 1° gennaio 2025 fino alle ore 05.00;**

Visto l'art.50, comma 5, del d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Vista, inoltre, la legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

Visto il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Dato atto, altresì, che gli intrattenimenti di natura imprenditoriale, continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato art. 68-69 TULPS (licenza del Questore);

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

P.Q.S.

ORDINA IN DEROGA

1) Che in occasione della notte di Capodanno, all'interno della città e nelle località di Seccagrande e Piana Grande l'orario di chiusura e il termine di ogni emissione/diffusione sonora dei pubblici esercizi e di esercizi di vicinato alimentari, chioschi, bar mobili su ruote itineranti, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub distributori automatici, gelaterie, rosticcerie ecc.) è prorogato fino alle ore 05:00 del 1° gennaio 2025.

2) Fermo restando le sanzioni penali e amministrative specifiche previste per singole fattispecie con propria ordinanza n. 63 del 23/12/2024, la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nonché il sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell'art.13 della L. 689/81 delle apparecchiature e strumenti di emissione sonore per i 5 giorni consecutivi successivi;

3) In qualsiasi momento in caso di disordini, di situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, di offese alla morale o al buoncostume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area.

DA INCARICO

Alla Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

che copia della presente venga trasmessa:

- Al Prefetto;
- Ai Dirigenti comunali ;
- Alla locale Tenenza dei Carabinieri;
- Alla Polizia Municipale;

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruyolo

